

a) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 <sup>11 21</sup> –  
Legge urbanistica provinciale

CAPO VIII

## **Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia**

---

### **Art. 104 (Infrastruttura per l'informazione territoriale INSPIRE )**

---

(1) In attuazione della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, concernente l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), la Giunta provinciale istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale a livello provinciale ed emana direttive che disciplinano anche le condizioni e gli obblighi di interscambio delle informazioni.

(2) L'infrastruttura per l'informazione territoriale della Provincia garantisce l'utilizzo condiviso, l'accessibilità e lo scambio di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica operanti nel territorio provinciale. Detti servizi sono facili da utilizzare, tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori secondo le rispettive competenze istituzionali e sono disponibili per il pubblico via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati. [160](#)